



COMUNE DI GENOVA

105 Direzione Advocatura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 31 del 02/07/2026

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 31 del 02 luglio 2026.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Advocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Avv. Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028.

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza.

Premesso che:

- a. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Rimini, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato, in solido con Agenzia delle Entrate Riscossioni e la Prefettura di Isernia, al pagamento in favore della controparte di euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori; con nota Prot. n. 22/05/2026.0261471.E Agenzia delle Entrate Riscossioni (come detto, anch'essa parte soccombente del giudizio) ha comunicato di aver provveduto a versare alla controparte l'intero importo dovuto, pari a complessivi euro 413,82 (di cui euro 346,00 per compensi, euro 51,90 quali spese generali al 15%, euro 15,92 per contributi previdenziali al 4%, Iva non dovuta in quanto persona giuridica che beneficia della detrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972), con conseguente richiesta al Comune di Genova di rimborso della quota di competenza, pari ad euro 137,94 (1/3);
- b. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 295,43 (di cui euro 173,00 per compensi, euro 25,95 per spese generali al 15%, euro 7,96 per contributi previdenziali al 4%, euro 45,52 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- c. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Palmi, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 1.114,48 (di cui euro 700,00 per compensi, euro 4,00 per bolli, euro 105,60 per spese generali al 15%, euro 32,38 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 272,50 per esborsi);
- d. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 547,86 (di cui euro 346,00 per compensi, euro 51,90 per spese generali al 15%, euro 15,92 per contributi previdenziali al 4%, euro 91,04 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- e. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro

407,78 (di cui euro 250,00 per compensi, euro 37,50 per spese generali al 15%, euro 11,50 per contributi previdenziali al 4%, euro 65,78 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);

- f. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 334,82** (di cui euro 200,00 per compensi, euro 30,00 per spese generali al 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali al 4%, euro 52,62 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- g. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 338,43** (di cui euro 173,00 per compensi, euro 25,95 per spese generali al 15%, euro 7,96 per contributi previdenziali al 4%, euro 45,52 quale Iva al 22% ed euro 86,00 per esborsi);
- h. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova in grado di appello, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese derivanti dai due gradi di giudizio in favore della controparte pari ad euro 926,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 1.244,63** (di cui euro 926,20 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 139,23 per spese generali al 15%, euro 42,70 per contributi previdenziali al 4% ed euro 134,50 per esborsi);
- i. con Ordinanza del Tribunale Civile di Genova del 27/05/2026 nella causa di cui all'RG n. *omissis*, a seguito di ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 1172 c.c. 688 e 669-*octies* c.p.c., il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 4.612,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori per un importo complessivo di **euro 6.729,46** (di cui euro 4.612,00 per compensi, euro 691,80 per spese generali al 15%, euro 212,15 per contributi previdenziali al 4%, euro 1.213,51 quale Iva al 22%), oltre al rimborso delle spese sostenute da controparte per la consulenza tecnica di parte (CTP) pari ad euro 1.042,08, e per la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) pari ad euro 1.040,00; quindi per un importo totale di **euro 8.811,54**;
- j. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 27/05/2026, nella causa R.g. n. *omissis*, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la controparte, al pagamento dell'onorario a favore del CTU, come ivi liquidato in euro 2.800,00 oltre accessori, quindi per un importo complessivo di euro 1.776,32 quale quota di $\frac{1}{2}$ di spettanza dell'Ente (di cui euro 1.400,00 per compensi, euro 56,00 per contributi previdenziali al 4%, euro 320,32 quale Iva al 22%); di tale somma, euro 634,40 sono già stati oggetto di liquidazione da parte del Comune, quale acconto, a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 03/03/2026, permanendo pertanto la somma residua di **euro 1.141,92** oggetto del presente provvedimento;
- k. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 12/05/2026, nella causa R.g. n. *omissis*, ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 1172 c.c. 688 e 669-*octies* c.p.c.,

il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la controparte, al pagamento dell'onorario a favore del CTU, come ivi liquidato in euro 1.908,40 oltre accessori, detratto l'acconto già percepito di complessivi euro 1.040,00 (euro 1.000,00 quale acconto ed euro 40,00 per contributo previdenziale al 4%); con successiva Ordinanza del Tribunale Civile di Genova del 27/05/2026 l'onorario è stato posto integralmente a carico dell'Ente, il quale è quindi tenuto all'integrale corresponsione dei residui **euro 946,82** (di cui euro 908,40 per compensi, euro 2,00 quale bollo ed 36,42 per contributi previdenziali al 4%);

- l. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 19/12/2025, nella causa di Volontaria Giurisdizione RG n. *omissis*, per la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), il Comune di Genova è tenuto al pagamento in favore dell'interprete nominato dal Giudice Tutelare, dell'onorario, oltre accessori di legge, pari a complessivi **euro 58,72** (importo non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.p.r. n. 633/1972, né a contributo previdenziale in quanto prestazione occasionale al di sotto del limite di rilevanza fiscale);
- m. con sentenza n.*omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n.*omissis*, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione - in deroga al divieto vigente - al transito con sosta in prossimità dell'abitazione del ricorrente, il Comune di Genova è stato condannato alla sola refusione del contributo unificato a favore della controparte, corrispondente ad **euro 650,00**, come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio;

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme trae il suo fondamento dalle sentenze e dai provvedimenti giudiziari costituente titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad **euro 16.030,37** comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto che:

- i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;
- laddove il Comune risulta condannato in solido con altri soggetti al pagamento delle spese di lite, è fatta salva la necessaria rivalsa nei confronti del coobbligato.

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Rilevato altresì opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata esecuzione - mediante adozione degli atti conseguenti - di quanto disposto con i provvedimenti giudiziari in argomento, nell'intento di scongiurare azioni esecutive da parte delle controparti, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 137,94** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Rimini, RG n. *omissis*;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 295,43**, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 1.114,48** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Palmi, RG n. *omissis*;
4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 547,86** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;
5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del

debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 407,78** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;

6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 334,82** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;
7. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 338,43** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;
8. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 1.244,63** per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova in grado di appello, RG n. *omissis*;
9. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 8.811,54** per il debito derivante dall'Ordinanza del Tribunale Civile di Genova del 27/05/2026, RG n. *omissis*;
10. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 1.141,92**, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario del CTU del Tribunale Civile di Genova del 27/05/2026, nella causa R.g. n. *omissis*;
11. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 946,82**, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario del CTU del Tribunale Civile di Genova del 12/05/2026, nella causa R.g. n. *omissis*;
12. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 58,72**, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario reso dal Tribunale Civile di Genova del 19/12/2025, nella causa di Volontaria Giurisdizione RG n. *omissis* per la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), a favore dell'interprete nominato dal Giudice Tutelare;
13. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di **euro 650,00**, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*;
14. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti da n. 1 a n. 12 l'importo complessivo di **euro 15.380,37** sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
15. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dal provvedimento di cui al punto n. 13 l'importo complessivo di **euro 650,00** sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie –

Diritto amministrativo e tributario", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi ", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";

16.di demandare alla Direzione Avvocatura gli adempimenti di competenza;

17.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata esecuzione - mediante adozione degli atti conseguenti - di quanto disposto con i provvedimenti giudiziari in argomento, nell'intento di scongiurare azioni esecutive da parte delle controparti, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996;

18.di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 249 / 2026 DEL 26/06/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

26/06/2026

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	249 / 2026
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2026	Euro 15.380,37	1742			
2026	Euro 650,00	1743			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Direzione Avvocatura
Il Direttore
Avv. Raffaella Parodi



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 249 / 2026 DEL 26/06/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

29/06/2026

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Stefania Villa

Documento Firmato Digitalmente